

Utilizzo del fondo per il salario accessorio anno 2023 - Area personale non dirigente

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		12/12/2023
Periodo temporale di vigenza		01/01/2023 – 31/12/2023
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Dott. Fabrizio Basso, Dirigente del I Settore;</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): C.I.S.L. - F.P.S. prov.le - C.G.I.L. – F.P.S. prov.le - U.I.L. – F.P.L. prov.le – CSA regionale</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): Ipotesi CCI 2023 firmata in data 14/11/2023</p>
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Ripartizione risorse destinate a finanziare il fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2023
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno (verbale n.76 del 13/3/2023, prot. n. 8084 del 15/3/2023 e verbale n. 102 del 09/11/2023 prot. n. 38891 del 09/11/2023)
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Sono stati approvati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La deliberazione consiliare n. 38 del 27/09/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025; - la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 giusta deliberazione consiliare n. 61 del 15/12/2022; - la deliberazione consiliare n. 67 del 20/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025; - il decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 4 del 09/01/2023 di approvazione del P.E.G. 2023/2025, da ultimo modificato con delibera n. 129 del 28.09.2023; - il piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021 approvato con Decreto del Presidente n. 45 del 30/03/2023. <p>È stato adottato Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, Aggiornamento anno 2023, previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 nell'ambito del P.I.A.O.2023/2025.</p>

		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009, non quello di cui al comma 6 (disposizione, quest'ultima, che, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 150/2009, non è oggetto di diretta applicazione, né di adeguamento per gli enti locali)</p>
		<p>La Relazione sulla verifica dello stato di attuazione dei programmi e della relazione sulla performance - anno 2022. è stata approvata giusto decreto n. 53 del 18/04/2023</p>
<p>Eventuali osservazioni</p>		

II.2 Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

La contrattazione integrativa per la stipula del nuovo CCI economico 2023 si è sviluppata sulla base dei criteri previsti dal nuovo CCNL del comparto funzioni locali, sottoscritto in data 16.11.2022, con riferimento in particolare dell'art. 80. La sottoscrizione, in data 14/11/2023, dell'ipotesi di contratto economico 2023 è stata preceduta dai seguenti atti:

- determinazione dirigenziale del Settore I n. 371 del 17/3/2023, con cui si costituiva il fondo risorse decentrate del personale non dirigente 2023, prendendo atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 76 del 13/03/2023;
- decreto del Presidente della Provincia n. 127 del 26/9/2023 con il quale sono state esplicitate e fornite al dirigente del primo settore le linee di indirizzo in merito all'adeguamento del fondo del personale non dirigente per l'anno 2023;
- della determinazione dirigenziale del Settore I n. 1445 del 14/11/2023 con la quale si è proceduto all'adeguamento del Fondo Risorse Decentrate del personale non dirigenziale anno 2023 che ammonta a complessivi € 1.487.880,92 di cui € 1.076.620,95, risorse stabili ed € 411.259,97 risorse variabili;
- parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti con verbale n. 109 del 9/11/2023;
- decreto presidenziale n 126 del 26/9/2023 con il quale si è provveduto a fornire alla delegazione trattante di parte datoriale le linee d'indirizzo per la contrattazione collettiva integrativa e l'utilizzo del fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2023;

Seguirà l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo con Decreto del Presidente. Parallelamente alla stipula dell'accordo economico 2023, la contrattazione con le parti sindacali sta definendo il nuovo CCI normativo per il triennio 2023-2025.

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo – parte economica 2023, è costituita dei seguenti 3 articoli:

Art.1

Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa

1. Conformemente alla normativa vigente e all'art. 80 comma 1 del CCNL16/11/2022, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, sono contrattati annualmente, in termini percentuali o in valori assoluti, nell'ambito di apposito accordo economico.
2. Le risorse disponibili, ai sensi dell'art. 80 comma 2, sono destinate ai seguenti utilizzi:
 - a) premi correlati alla performance organizzativa;
 - b) premi correlati alla performance individuale;
 - c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70 bis CCNL 21.05.2018 e art- 84-bis CCNL 16.11.2022;

- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000;
- e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del CCNL 16.11.2022;
- f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL 16.11.2022;
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000;
- i) ... omissis...
- j) differenziali stipendiali, finanziati con risorse stabili;
- k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2, CCNL 16.11.2022.
- l) legge 234/2021 legge bilancio 2022, risorse destinate a finanziare le progressioni tra le aree (0,55% monte salari 2018)

3. I criteri di destinazione delle risorse economiche tra i vari istituti alimentati dal fondo risorse decentrate devono tendere ad una equilibrata distribuzione delle stesse tra i diversi istituti che compongono il sistema economico accessorio del personale dipendente, privilegiando, per quanto possibile, il regime di premialità meritocratica ed il ristoro indennitario, secondo principi di attendibilità, selettività utilità, coerenza di cui al CCNL del 16/11/2022.
4. le risorse stabili residue e le ulteriori risorse variabili diverse da quelle con vincolo di destinazione (risparmi da straordinario accertati a consuntivo – art.79, comma 2, lett. d), CCNL 16.11.2022, sono destinate a finanziare i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale.
5. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate nell'anno precedente.

Art.2

Applicazione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili
per la contrattazione integrativa

A seguito dell'applicazione dei criteri di cui al precedente art. 1 le risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l'anno 2023 per il personale non dirigente risultano ripartite come segue:

RISORSE DECENTRATE 2023 – RIPARTIZIONE	IMPORTO
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE (Art. 80, C.2, lett. a) e b) CCNL 2019/21)	240.314,54
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO: DISAGIO, RISCHIO, MANEGGIO VALORI (ART. 70-bis e art. 80, C. 2, LETT. C) CCNL 2019/21)	71.000,00
INDENNITA' DI TURNO, INDENNITA' DI REPERIBILITA', COMPENSI DI CUI ALL'ART. 24 CO 1 CCNL 14/9/2000 (ATTIVITA' PRESTATI IN GIORNO FESTIVO) (ART. 80, C. 2, LETT. d) CCNL 2019/21)	140.000,00
INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 84 E ART. 80, C. 2, LETT. E) CCNL 2019/21)	175.000,00
INDENNITA'DI FUNZIONE (ART. 97 E ART. 80, CO 2, LETT. F CCNL 2019/21)	15.690,00
INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO (ART. 100 E ART. 80, COMMA 2, LETT. F CCNL 2019/21)	30.000,00
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 80 C. 2 LETT. g) CCNL 2019/21)	225.816,82
PROGRESSIONI TRA LE AREE	34.836,56
COMPENSI AI MESSI NOTIFICATORI (ART. 80, CO 2, LETT. h CCNL 2019/21) SECONDO LA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 54 DEL CCNL 14/9/2000	0,00
DIFFERENZIALI STIPENDIALI, CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, FINANZIATE CON RISORSE STABILI (ART. 80, C 2 LETT. J) CCNL 2019/21)	65.000,00
RISORSE DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DI PIANI DI WELFARE AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 2 (ART. 80, C. 2, LETT. K)	
DIFFERENZIALI DI PROGRESSIONE ECONOMICA AL PERSONALE BENEFICIARIO IN ANNI PRECEDENTI	400.000,00

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA A CARICO DEL FONDO (ART. 68, CO 1, CCNL 2019/21 - ART. 33, CO 4, LETT. B) C) CCNL 22/1/2004)	90.000,00
INDENNITÀ CORRISPOSTE AL PERSONALE EX VIII Q.F. NON TITOLARE DI P.O. (ART. 68 CO 1 CCNL 2019/21 – ART. 37, CO 4, CCNL 6/7/1995)	223,00
DIFFERENZIALE DEL PREMIO INDIVIDUALE NEI LIMITI DEL 30% DEL VALORE MEDIO PRO – CAPITE DEI PREMI ATTRIBUITI AL PERSONALE VALUTATO POSITIVAMENTE – LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEFINISCE PREVENTIVAMENTE UNA LIMITATA QUOTA MASSIMA DI PERSONALE VALUTATO A CUI TALE MAGGIORAZIONE PUO' ESSERE ATTRIBUITA (ART. 69 CCNL 21/5/2018)	Incluso nella voce performance organizzativa

Art. 3

Le parti danno atto che le progressioni economiche all'interno delle aree per l'anno 2023 verranno effettuate sulla base dei criteri di cui all'apposito articolo del CCI normativo 2023-2025.

I posti messi a selezione riguarderanno in ogni caso una quota limitata di dipendenti non superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari di ciascuna area professionale, nel limite delle risorse disponibili destinate allo specifico istituto come indicate nella tabella di cui al precedente art. 2.

Le eventuali economie derivanti dall'applicazione dei suddetti criteri contribuiscono a finanziare i premi correlati alla performance organizzativa e individuale dell'anno 2023.

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

III.1 Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Si premette che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 che, all'art. 79, disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023, disapplicando, dal 1° gennaio, le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.2.2018, fatte salve quelle espressamente richiamate. L'art. 79 individua, inoltre, le risorse che vanno a costituire annualmente la parte stabile e la parte variabile del fondo nel modo che segue:

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
 - a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
 - b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
 - c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle 99 stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

Dal 1 gennaio 2022 ai sensi del D.M. 11 gennaio 2022 "Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e città metropolitane" attuativo del DL 34/2019, alle Province si applicano le disposizioni di cui all'art. 33:

- comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, volte ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per le province e città metropolitane che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- comma 2 ultimo periodo dello stesso decreto 34/2019, dispone che: *"Il limite al trattamento accessorio del*

personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31dicembre 2018”.

LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI ANCONA PER L'ANNO 2023, CONTEMPLA LE SEGUENTI VOCI:

RISORSE STABILI

Art. 79 c. 1 lett. a) del CCNL 16.11.2022:

- **art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1**
unico importo consolidato di cui all'art. 67 c. 1 del CCNL 21.52018 pari ad **€ 1.323.309,18**;
riduzione valore destinato alle posizioni organizzative nel 2017 compresa la quota vincolata alle alte professionalità
- **€ 251.562,50**;
- **art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2**
 - o **lett. a)** Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite) **€ 38.438,40**;
 - o **lett. b)** Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali **€ 15.109,60**;
 - o **lett. c)** Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente **€ 46.058,80**;
 - o **lett. e)** Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni - **€ 255.866,20**;
 - o **lett. g)** Riduzione stabile dello straordinario **€ 41.779,84**.

Art. 79 c. 1 lett. b) del CCNL 16.11.2022 un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2021, si applica quanto previsto al comma 5. **€ 15.801,50**

Art. 79 c. 1 lett. d) del CCNL 16.11.2022 di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data **€ 18.585,84**

Art. 79 c. 1-bis del CCNL 16.11.2022: A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, co. 1 nella parte stabile di cui al co. 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 **€ 82.825,19**

Legge 234 del 30/12/2021 comma 612 – legge di bilancio 2022 – risorse destinate a finanziare le progressioni tra le aree di cui al comma 6 art. 13 (0,55% monte salari 2018) **€ 34.836,56**

Art. 40 c. 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001

decurtazione annua per piani di recupero risorse ai sensi dell'art. 40 c. 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 - **€ 32.695,26**;

RISORSE VARIABILI

Art. 79 c. 2 del CCNL 16.11.2022

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3

- o **lett. c)** Incentivi avvocatura interna spese compensate **€ 18.900,00**;
- o **lett. c)** Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D.lgs 50/2016 così come modificato dall' art. 76 D.lgs

- 56/2017 € 144.702,95;
- **lett. c)** Incentivi spese del giudizio a carico controparte (avvocatura interna) € 45.585,00;
- **lett. c)** Incentivi autorizzazioni V.I.A. € 16.628,87;
- **lett. d)** Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della R.I.A. e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso € 3.020,03;
- **lett. h)** In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, **fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997**, esclusa la quota relativa alla dirigenza € 99.855,55;

Art. 79 c. 2 lett. d) del CCNL 16.11.2022 Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 € 13.537,73;

Art. 79 c. 3 del CCNL 16.11.2022 – Legge n. 234 del 30/12/2021 comma 604 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 604 della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza 01.01.2023, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al co. 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, co. 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. € 11.213,42;

Art. 79 c. 5 del CCNL 16.11.2022 Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1 lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili e una tantum nel Fondo 2023 € 42.816,42.

Art. 80 del CCNL del 16.11.2022 c. 1 – Somme di parte stabile non integralmente utilizzate anno 2022 € 15.000,00

III.1.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: le risorse in questione ammontano ad € 1.076.620,95;
- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione: le risorse in questione ammontano ad € 411.259,97;
- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione: il totale del fondo sottoposto a certificazione ammonta ad € 1.487.880,92.

III.1.5 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Con l'ipotesi di CCI parte economica sottoscritto in data 14/11/2023, sono stati applicati i criteri di ripartizione delle risorse decentrate definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni locali (triennio 2019-2021), sottoscritto in data 16/11/2022

III 2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

sottoposto a certificazione

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	€ 490.223,00
Totale destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa	€ 997.657,92
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 1.487.880,92

III.2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Attesta

- il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. In particolare, le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa ammontano complessivamente ad € 1.076.620,95. Come previsto dall'art. 68, comma 1, del CCNL 2016-2018 tale risorsa è destinata a finanziare in via prioritaria i seguenti istituti economici stabili: progressioni orizzontali storiche (€ 400.000,00), progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento (€ 65.000,00), indennità di comparto (€ 90.000,00), indennità ex VIII qualifica funzionale di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL 6.7.1995 (€ 223,00).

- il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, che risulta garantito da un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.MI.VA.P.), approvato con Atto di Giunta n. 427 del 15/11/2011, successivamente modificato con Delibera n. 123 del 12/05/2014, adottata dal Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni della Giunta provinciale, che subordina l'erogazione degli incentivi economici, nello specifico la retribuzione di risultato per gli incaricati di posizione organizzativa e il trattamento accessorio per la performance collettiva relativamente al restante personale non dirigenziale, all'esito di una valutazione effettuata dai dirigenti, quest'ultima preceduta dall'accertamento, ad opera dell'O.I.V., dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano della Performance 2023. Da sottolineare che, a seguito della stipula del nuovo CCNL 2019-2021, con apposito contratto integrativo normativo si sta procedendo a definire i nuovi criteri per l'erogazione degli incentivi nel rispetto delle disposizioni della contrattazione nazionale e delle disposizioni di legge.

- che i differenziali stipendiali (le progressioni economiche orizzontali nell'ambito delle aree - finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa verranno effettuate nel rispetto del principio di procedura selettiva all'interno dell'Area professionale prevista dall'art. 14 del CCI 2019-2021. Le procedure saranno definite con apposito CCI normativo nel rispetto dei principi previsti dal CCNL.

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023

Parte stabile	€ 1.076.620,95
Parte variabile	€ € 411.259,97

Totale	€ 1.487.880,92.
--------	------------------------

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022

(Determinazione dirigenziale n. 1111 del 30/08/2022)

	Costituzione Definitiva Fondo
Parte stabile	€ 920.801,86
Parte variabile	€ 352.555,99
Totale	€ 1.273.357,85

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

III.4.1 Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

La spesa per il fondo risorse decentrate del personale non dirigente da destinare nell'anno 2023 agli utilizzi previsti dall'art. 80 del CCNL 16/11/2022, stimata in € **1.487.880,92** (di cui € **1.076.620,95** di parte stabile ed € **411.259,97** di parte variabile) è imputata contabilmente nel bilancio 2023 al capitolo di spesa 10112001095/0 che presenta uno stanziamento complessivo pari ad € 1.431.543,63.

In particolare, la parte stabile pari ad € 958.303,71 è stata già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 13.1.2023 (impegno n. 305/2022) e la restante quota di € 34.836,56 sarà impegnata sempre al Capitolo di spesa 10112001095/0.

La parte variabile di € **411.259,97** :

- € 156.905,42 impegnati al Capitolo di spesa 10112001095/0 (imp. 570/2023);
- € 225.816,82 impegnati nei rispettivi capitoli di spesa dei diversi settori/aree riguardanti compensi per incentivi progettazione/incentivi funzioni tecniche, compensi avvocatura (ivi compresi i proventi derivanti da pagamenti all'Ente da parte di parti soccombenti in giudizi patrocinati dall'avvocatura interna);
- € 13.537,73 economie da straordinario 2022, impegnati al Capitolo di spesa 10112001070 (impegno n. 203/2023);
- € 15.000,00 economie di parte stabile non integralmente utilizzate nell'anno 2022, impegnati al Capitolo di spesa 10112001095 (impegno n. 204/2023);
-

La spesa necessaria al pagamento degli oneri riflessi e IRAP sul trattamento economico accessorio 2023 trova copertura nei rispettivi capitoli di spesa del personale.

III.4.2 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

RISORSE DECENTRATE 2022 – RIPARTIZIONE	IMPORTO	SOMME SPESE (Dati da conto annuale)	Capitolo
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68, CO 1, CCNL 21/5/2018 - ART. 33, CO 4, LETT. B) C) CCNL 22/1/2004)	89.000,00	88.882,00	10112001095
INDENNITÀ CORRISPOSTE AL PERSONALE EX VIII Q.F. NON TITOLARE DI P.O. (ART. 68 CO 1 CCNL 21/5/2018 – ART. 37, CO 4, CCNL 6/7/1995)	1.100,00	1015,00	10112001095
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE (ART. 68, CO 2, LETT. A E LETT. B CCNL 21/5/2018)	191.356,47	191.356,47	10112001095 e 10112001070 (risorse residue fondo straordinario 2021)
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO: DISAGIO, RISCHIO, MANEGGIO VALORI (ART. 68, CO 2, LETT. C) CCNL 21/5/2018)	74.000,00	71.801,00	10112001095
INDENNITÀ DI TURNO, INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ, COMPENSI DI CUI ALL'ART. 24 CO 1 CCNL 14/9/2000 (ATTIVITÀ PRESTATI IN GIORNO FESTIVO) (ART. 68, CO 2, LETT. D) CCNL 21/5/2018)	141.000,00	134.147,00	10112001095
COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 68, CO 2, LETT. E) CCNL 21/5/2018 - ART. 70 QUINQUIES CCNL 21/5/2018)	175.000,00	167.128,00	1012001095
INDENNITÀ DI FUNZIONE (ART. 68, CO 2, LETT. F/ART. 56 – SEXIES CCNL 21/5/2018 CAT C-D)	15.690,00	14.779,00	10112001095
INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO (ART. 56 – QUINQUIES CCNL 21/5/2018)	31.000,00	28.900,00	10112001905
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 68 CO 2 LETT. G) CCNL 21/5/2018) E COMPENSI ISTAT (ART. 70 TER CCNL 21/5/2018)	212.211,38	143.278,00	Quadri econ.
COMPENSI AI MESSI NOTIFICATORI (ART. 68, CO 2, LETT. H CCNL 21/5/2018) SECONDO LA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 54 DEL CCNL 14/9/2000	0,00		
PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE	301.000,00	297.928,00	10112001095
PROGRESSIONI ECONOMICHE, CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, FINANZIATE CON RISORSE STABILI (ART. 68 CO 2 LETT. J) CCNL 21/5/2018)	42.000,00	42.000,00	10112001095
DIFFERENZIALE DEL PREMIO INDIVIDUALE NEI LIMITI DEL 30% DEL VALORE MEDIO PRO – CAPITE DEI PREMI ATTRIBUITI AL PERSONALE VALUTATO POSITIVAMENTE – LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEFINISCE PREVENTIVAMENTE UNA LIMITATA QUOTA MASSIMA DI PERSONALE VALUTATO A CUI TALE MAGGIORAZIONE PUO' ESSERE ATTRIBUITA (ART. 69 CCNL 21/5/2018)	INCLUSO NELLA VOCE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE		
TOTALE €	1.273.357,85	1.181.214,00	

III.4.3 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione è impegnato ai seguenti capitoli di spesa:

- 1.041.784,39 (parte stabile) al capitolo 10112001095 (impegno 305/2023)
- 156.905,42 al capitolo 10112001095 (impegno 570/2023)
- 34.386,68 (fondo per le progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 13, c. 8 3 15 CCNL 16.11.2022) al capitolo 10112001095 (impegno 1883/2023)
- € 225.816,82 impegnati nei rispettivi capitoli di spesa dei diversi settori/aree riguardanti compensi per incentivi progettazione/incentivi funzioni tecniche, compensi avvocatura (ivi compresi i proventi derivanti da pagamenti all'Ente da parte di parti soccombenti in giudizi patrocinati dall'avvocatura interna);
- € 13.537,73 economie da straordinario 2022, impegnati al Capitolo di spesa 10112001070 (impegno n. 203/2023);

- € 15.000,00 economie di parte stabile non integralmente utilizzate nell'anno 2022, impegnati al Capitolo di spesa 10112001095 (impegno n. 204/2023)

Ancona,

La titolare di Posizione Organizzativa

Dott.ssa Anna Laura Lacerra

Il Dirigente del Settore I

Avv.to Fabrizio Basso